

Prot. n. L54/RNS
Bologna, 19 aprile 2021

Oggetto:

Emergenza Covid-19: nuovi Provvedimenti a decorrere dal 19 aprile 2021.

Sommario

Con due nuove Ordinanze, il Ministero della salute ridisegna il territorio nazionale in due zone critiche a decorrere dal 19 aprile 2021.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 16 aprile u.s. ha firmato due nuove Ordinanze (1) sempre volte a contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus:

- 1) **Ordinanza 16 aprile 2021** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania (G.U. Serie Generale n. 92 del 17-04-2021);*
- 2) **Ordinanza 16 aprile 2021** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta (G.U. Serie Generale n.92 del 17-04-2021).*

Per effetto di tali Ordinanze:

- nella **Regione Campania** si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- nelle **Regioni Puglia e Valle d'Aosta**, l'Ordinanza 2 aprile 2021 c.d. "zona rossa", è rinnovata fino al 30 aprile 2021, fatta salva una nuova classificazione.

I provvedimenti, che fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori, sono **in vigore da lunedì 19 aprile 2021**.

Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta **formalmente** così suddiviso:

Zona	Territorio interessato
	Ordinanze 16 aprile 2021 decorrenza 19 aprile 2021
Rossa	Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta
Arancione	tutte le altre
Gialla	nessuna
Bianca	nessuna

Nota bene: la presente schematizzazione deve essere letta in collegamento con quanto disposto dal nuovo Decreto-legge n. 44/2021 (2).

Conseguentemente, dalla citata data del 19 aprile 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno applicare le disposizioni valevoli per le differenti aree di appartenenza. Rimangono in essere, come precedentemente specificato, i vari provvedimenti adottati dalle autorità regionali per singoli territori.

¹ Le Ordinanze sono consultabili ai seguenti link: [Ordinanza 16 aprile 2021](#) - [Ordinanza 16 aprile 2021](#)

² Alle Regioni in zona gialla si applicano, **fino al 30 aprile**, le stesse misure della zona arancione. Cfr. Circolare RNS L49 – 6 aprile 2021 dello scrivente Ufficio.



A tale scopo, si evidenzia che sul sito del Governo ⁽³⁾ è consultabile una apposita sezione contenente le indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (*le FAQ sono aggiornate al 19 aprile 2021*).

Si ricorda, infine, che sul sito web del Ministero dell'Interno è sempre scaricabile il *Modulo per autodichiarazione per spostamenti* ⁽⁴⁾.

Si segnala, infine, che sempre sulla G.U. Serie Generale n. 92 del 17-04-2021, è stata pubblicata l'**Ordinanza 16 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** ⁽⁵⁾.

Con tale ulteriore provvedimento viene stabilito che, a decorrere dal 19 aprile e sino al 30 aprile 2021, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 49 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E ⁽⁶⁾ dell'allegato 20 del predetto Decreto, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone; a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50, tali disposizioni non si applicano nei casi di cui all'art. 51, co. 7, lett. a), b), c), f), g), l), m), o).

Per gli ingressi successivi al 18 aprile e sino al 30 aprile 2021, Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, co. da 1 a 5, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto Decreto, è rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.

Altresì, viene vietato il transito nel territorio nazionale alle persone che, nei quattordici giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Brasile.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

³ Link: [Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it](https://www.governo.it)

⁴ Link: [AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000](https://www.governo.it)

⁵ L'Ordinanza è consultabile al seguente link: [Ordinanza 16 aprile 2021](https://www.governo.it)

⁶ **Elenco C:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D: Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.